

**Modalità organizzative dei servizi educativi per la prima infanzia. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di servizi educativi per la prima infanzia)**

## Sommario

Art. 1 - Modifiche all'articolo 26 del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 2 - Modifiche all'articolo 33 del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 3 - Modifiche all'articolo 44 del d.p.g.r. 41/R/2013

Art. 4 - Disposizione finale

## Preambolo

### La Giunta regionale

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l'articolo 4 bis;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di servizi educativi per la prima infanzia);

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 12 luglio 2018;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Considerato che al fine di migliorare l'organizzazione della giornata educativa dei servizi educativi per la prima infanzia è opportuno prevedere l'adozione di un sistema di rilevazione delle presenze e delle assenze che consenta una migliore progettazione delle attività

Approva il presente regolamento

#### Art. 1

##### Modifiche all'articolo 26 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di servizi educativi per la prima infanzia) è inserito il seguente:

"2 bis. Il servizio educativo assicura un sistema di rilevazione delle presenze giornaliere, anche informatizzato, e comunica alle famiglie le assenze che non sono state dalle stesse precedentemente segnalate."

#### Art. 2

##### Modifiche all'articolo 33 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 del d.p.g.r. 41/R/2003 è inserito il seguente:

"3 bis. Il servizio educativo assicura un sistema di rilevazione delle presenze giornaliere, anche informatizzato, e comunica alle famiglie le assenze che non sono state dalle stesse precedentemente segnalate."

#### Art. 3

##### Modifiche all'articolo 44 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del d.p.g.r. 41/R/2003 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Il servizio educativo assicura un sistema di rilevazione delle presenze giornaliere, anche informatizzato, e comunica alle famiglie le assenze che non sono state dalle stesse precedentemente segnalate."

#### Art. 4

##### Disposizione finale

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.